

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PRODOTTI E SERVIZI

1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito **“Condizioni Generali d’Acquisto”**) si applicano ad ogni contratto di compravendita (**“Contratto”**) concluso da Clevertech S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giuseppe Reggiani, con sede in Via Brodolini, 18/A, 42023, Cadelbosco di Sopra (RE), CF e p. IVA n. IT01307860351 (**“Clevertech”**), in qualità di acquirente, con qualsiasi fornitore (**“Fornitore”**) persona fisica o giuridica. Clevertech, da un lato, e il Fornitore, dall’altro, sono di seguito congiuntamente denominate anche come le **“Parti”** e, disgiuntamente la **“Parte”**.
- 1.2. Il Contratto si intende concluso alla ricezione da parte del Fornitore dell’Ordine di Acquisto di Clevertech, che recepisce ed eventualmente modifica l’offerta del Fornitore (**“Ordine di Acquisto”**).
- 1.3. Le Condizioni Generali d’Acquisto si intendono ricevute dal Fornitore e quindi conosciute e vincolanti alla ricezione dell’Ordine di Acquisto che le richiama, anche in mancanza di sottoscrizione.
- 1.4. Le Condizioni Generali d’Acquisto prevalgono in ogni caso su condizioni di contratto o altre condizioni del Fornitore, che si intendono qui espressamente rifiutate, anche se contenute nell’offerta o in qualsiasi altra documentazione del Fornitore, anche se inviata successivamente alle Condizioni Generali di Acquisto.
- 1.5. Le Condizioni Generali d’Acquisto possono essere in parte derogate unicamente da quanto eventualmente previsto in difformità nell’Ordine di Acquisto o in altri accordi quadro stipulati in precedenza o successivamente tra il Fornitore e Clevertech e provenienti da Clevertech (es. Accordo Quadro Macchine, Accordo Quadro Servizi di Installazione, Accordo Quadro Servizi di Progettazione, di seguito **“Accordi Quadro”**). In caso di contrasto, le previsioni dell’Ordine di Acquisto prevalgono sia sulle Condizioni Generali di Acquisto sia sugli Accordi Quadro, così come le previsioni degli Accordi Quadro prevalgono rispetto alle previsioni delle Condizioni Generali di Acquisto.

2. Profilazione del Fornitore

- 2.1. All’atto della stipula del Contratto, Clevertech potrà richiedere al Fornitore di:
 - a. consegnare a Clevertech:
 - ultimo bilancio d’esercizio;
 - visura ordinaria della società estratta da non più di sei mesi;
 - ulteriore documentazione che Clevertech si riserva sin d’ora di richiedere e di specificare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali questionari di qualifica del Fornitore;
 - b. comunicare a Clevertech il nominativo del Titolare effettivo della società ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), nell’ipotesi in cui il Fornitore sia una società controllata da una società terza, ove ritenuto necessario e/o previsto dalla legge;
 - c. dichiarare che nei confronti dei suoi titolari, soci o direttori tecnici (se società in nome collettivo o in accomandita semplice), amministratori aventi la legale rappresentanza o direttori tecnici (se trattati di altro tipo di società) non

sussistono condanne o iscrizioni ex artt. 3 e 4 del DPR n. 313/2002 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.), ove ritenuto necessario e/o previsto dalla legge.

- 2.2. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, intervenga una modifica nella compagine societaria del Fornitore o si verifichi una causa di scioglimento dell’impresa del Fornitore o il Fornitore venga sottoposto a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale, il Fornitore ne darà comunicazione a Clevertech entro un termine congruo e, comunque, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal verificarsi dell’evento, impegnandosi, ove possibile, a dare corso alla fornitura dei Prodotti e/o all’esecuzione dei Servizi in continuità aziendale e/o a restituire a Clevertech eventuali acconti e/o materie prime in conto lavorazione.

3. Oggetto ed Esecuzione del Contratto

- 3.1. Il Fornitore si impegna a fornire a Clevertech i prodotti (es. materia prima e/o componentistica, macchine, gruppi macchina, particolari a disegno, software, congiuntamente denominati **“Prodotti”**) e/o i servizi (es. installazione dei Prodotti, attività per fiere o convegni, congiuntamente denominati **“Servizi”**) richiesti, nonché tutta la documentazione relativa e/o indicata nell’Ordine di Acquisto (es. manuale di istruzioni, certificati, ecc., congiuntamente denominati **“Documentazione”**).
- 3.2. Il Fornitore si impegna a realizzare e/o fornire i Prodotti e/o a eseguire i Servizi:
 - secondo le specifiche tecniche e/o qualitative descritte e/o allegate nell’Ordine di Acquisto e/o nelle specifiche di fornitura richiamate nello stesso;
 - in conformità alla normativa italiana e UE e alla normativa di ogni altro Paese che venga indicato da Clevertech nell’Ordine di Acquisto quale Paese di destinazione dei Prodotti e/o di esecuzione dei Servizi;
 - a regola d’arte e secondo il più attuale stato dell’arte di settore.
- 3.3. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che i Prodotti e/o i Servizi possono essere integrati da Clevertech in un impianto o altro materiale commissionato a quest’ultima dai propri clienti finali (**“Cliente/i Finale/i”**).
- 3.4. Clevertech non è obbligata ad acquistare dal Fornitore alcun valore minimo di Prodotti e/o Servizi. Eventuali previsioni di volume indicate nell’Ordine di Acquisto non devono intendersi come vincolanti per Clevertech. Clevertech ha la facoltà di approvvigionarsi per la fornitura di Prodotti e/o l’esecuzione di Servizi anche da altri fornitori.
- 3.5. Se il Fornitore utilizza, sviluppa, implementa sistemi di intelligenza artificiale (**“Sistemi di IA”**) che possano influire direttamente o indirettamente nell’esecuzione del Contratto è tenuto a darne comunicazione a Clevertech e a fornire una descrizione dettagliata dei Sistemi di IA utilizzati, specificando le modalità operative, i rischi connessi e le misure adottate per la protezione dei dati personali e il rispetto del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). È fatto divieto al Fornitore di usare dati di Clevertech nella fase di training di Sistemi di AI senza il preventivo consenso scritto di Clevertech.

4. Documentazione

- 4.1. Il Fornitore si obbliga a consegnare a Clevertech la Documentazione di cui all’Ordine di Acquisto nei termini, nella lingua e nelle modalità previste nello stesso Ordine di Acquisto o comunque secondo l’uso.

- 4.2. Tutti i costi che Clevertech e/o il Cliente Finale dovessero sostenere per la mancata fornitura della Documentazione saranno a carico del Fornitore, ferma ogni altra responsabilità e rimedio di legge applicabile.
- 4.3. Il costo di qualsivoglia traduzione e/o attività di adeguamento della Documentazione verrà addebitato da Clevertech al Fornitore.
- 5. Termini di consegna e penali da ritardo**
- 5.1. Il Fornitore si impegna a consegnare i Prodotti e a eseguire i Servizi nel termine indicato nell'Ordine di Acquisto.
- 5.2. Con riferimento ai Prodotti, in mancanza di diversa indicazione nell'Ordine di Acquisto, il termine di consegna è DAP-Incotems 2020 presso lo stabilimento di Clevertech sito in 42023 - Cadelbosco di Sopra (RE), Via Brodolini, 18/A; i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo e spese del Fornitore e la proprietà passa in capo a Clevertech al momento della consegna.
- 5.3. Con riferimento ai Servizi, in mancanza di diversa indicazione nell'Ordine di Acquisto o in mancanza di diverso uso, i Servizi sono da rendersi presso lo stabilimento di Clevertech sito in 42023 - Cadelbosco di Sopra (RE), Via Brodolini, 18/A.
- 5.4. Tutti i termini di consegna indicati nell'Ordine di Acquisto sono da intendersi come essenziali.
- 5.5. Le consegne dei Prodotti e/o le esecuzioni dei Servizi anticipate o parziali possono essere accettate da Clevertech solo con suo previo consenso scritto.
- 5.6. La consegna e/o l'esecuzione si intenderà compiutamente avvenuta solo al momento della consegna anche della relativa Documentazione. Nel caso in cui alcuni Servizi siano inerenti alla fornitura di Prodotti (es. installazione), i termini si intenderanno rispettati solo con l'integrale esecuzione dei Servizi.
- 5.7. Il Fornitore si impegna a informare tempestivamente Clevertech, per iscritto, nel caso in cui preveda un ritardo nella consegna dei Prodotti e/o nell'esecuzione dei Servizi e/o nella consegna della Documentazione indicando: l'entità prevista del ritardo, le ragioni e le iniziative che verranno adottate per limitare il ritardo, ferma l'applicazione dell'art. 5.8.
- 5.8. In caso di mancata consegna dei Prodotti e/o esecuzione dei Servizi entro il termine previsto, Clevertech potrà, alternativamente, decidere di:
- risolvere il Contratto;
 - applicare al Fornitore una penale pari all'1% del prezzo indicato nell'Ordine di Acquisto ("Prezzo/i"), per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 5% del Prezzo;
 - acquisire Prodotti e/o Servizi analoghi da terzi imputando i relativi costi al Fornitore;
- in ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento danno.
- 6. Prezzo e termini di pagamento**
- 6.1. Tutti i Prezzi dei Prodotti e/o dei Servizi sono indicati nell'Ordine di Acquisto e devono intendersi come fissi e vincolanti per il Fornitore dalla data dell'Ordine di Acquisto fino al suo totale adempimento o risoluzione, non modificabili nemmeno in caso di aumento del costo delle materie prime e/o dei semilavorati e/o dei costi di produzione e/o della manodopera e/o errata valutazione del monte ore necessario per lo svolgimento dei Servizi, tasse e altri oneri, a qualsiasi causa riconducibili, inclusa la forza maggiore, e nemmeno in caso di riscontrate difficoltà nell'esecuzione dei Servizi.
- 6.2. È facoltà di Clevertech trattenere, in tutto o in parte, il pagamento del Prezzo fino alla effettiva puntuale consegna dei Prodotti e/o alla effettiva e puntuale esecuzione dei Servizi e/o alla effettiva puntuale consegna della Documentazione.
- 6.3. È facoltà di Clevertech compensare, in tutto o in parte, il Prezzo in caso di:
- applicazione delle penali di cui all'art. 5.8 lett. b);
 - rimborso di danni puntualmente giustificati tramite invio di report analitico unilaterale da parte di Clevertech;
 - esborsi dovuti alla necessità di ricorrere a soggetti terzi per l'ottenimento di Prodotti e/o l'esecuzione di Servizi.
- 6.4. Non è consentito al Fornitore compensare alcun importo con quanto dovuto a Clevertech, né tantomeno è consentito cedere crediti senza previo consenso scritto di Clevertech.
- 7. Etichettatura e Imballaggio dei Prodotti**
- 7.1. L'etichettatura e l'imballaggio dei Prodotti dovranno essere effettuati dal Fornitore in base alle istruzioni contenute nell'Ordine di Acquisto e/o in altre procedure/istruzioni operative trasmesse per iscritto da Clevertech al Fornitore.
- 7.2. Nell'Ordine di Acquisto e/o nelle procedure/istruzioni operative trasmesse da Clevertech al Fornitore verrà specificata la tipologia di imballaggio richiesta, a seconda del luogo di consegna del Prodotto e del mezzo di trasporto. In difetto di istruzioni da parte di Clevertech, il Prodotto dovrà essere imballato secondo la migliore prassi di mercato e comunque in maniera tale da garantire la sicurezza del Prodotto.
- 7.3. Qualora la consegna del Prodotto venga suddivisa in più partite, le modalità di imballaggio di ciascuna consegna parziale verranno stabilite nell'Ordine di Acquisto.
- 7.4. L'imballaggio dovrà riportare i codici identificativi del Prodotto utilizzati dal Fornitore e da Clevertech, come indicati nell'Ordine di Acquisto e/o nelle altre procedure/istruzioni operative trasmesse per iscritto da Clevertech al Fornitore.
- 7.5. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a comunicare a Clevertech le precauzioni di sicurezza da adottare in relazione all'uso e alla manipolazione dei Prodotti.
- 8. Esecuzione dei Servizi**
- 8.1. Il Fornitore eseguirà i Servizi con materiali/ strumenti / macchinari / attrezzatura propri, nonché con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e onere, in conformità alle normative vigenti e applicabili, nonché in piena osservanza delle specifiche tecniche indicate nell'Ordine di Acquisto.
- 8.2. Il numero di giorni/uomo necessari per l'esecuzione dei Servizi sarà stimato dal Fornitore a seconda del tipo di Servizio offerto. Ove nulla venga specificato nell'Ordine di Acquisto, il numero di giorni/uomo necessari per l'esecuzione del Servizio si intende stabilito dal Fornitore a forfait e già incluso nel Prezzo.
- 8.3. Qualora l'esecuzione dei Servizi richieda un numero di giorni superiore a quello previsto nell'Ordine di Acquisto o un numero di ore di lavoro giornaliera superiore a quelle previste, comprensive dei tempi di viaggio, al Fornitore non sarà dovuto alcun corrispettivo ulteriore, salvo diverso accordo scritto con Clevertech.
- 8.4. Qualora il Servizio debba essere svolto presso il Cliente Finale, e questo si trovi al di fuori dell'Italia, con l'accettazione dell'Ordine il Fornitore dichiara di disporre di tutti i permessi, autorizzazioni e certificazioni idonee allo svolgimento del Servizio al di fuori del territorio nazionale.
- 8.5. Ove previsto dall'Ordine di Acquisto, il Fornitore è tenuto a produrre quotidianamente un report dell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi, evidenziando le problematiche riscontrate, sulla base di un modulo che verrà trasmesso da Clevertech al Fornitore, il quale dovrà restituirlo debitamente compilato a Clevertech, nella persona del referente del progetto indicato da Clevertech.
- 8.6. L'Ordine di Acquisto potrà prevedere che, nelle stesse giornate dedicate all'esecuzione dei Servizi, i tecnici del Fornitore forniscano anche servizi di training al personale di Clevertech. I costi e le modalità dell'attività di training vengono specificati nell'Ordine di Acquisto.
- 8.7. Qualora, durante l'esecuzione dei Servizi, Clevertech rilevasse da parte del Fornitore una qualsiasi violazione dell'Ordine di

Acquisto e/o delle regole dell'arte, potrà a suo insindacabile giudizio, indicare al Fornitore un termine entro il quale conformarsi a dette modalità e/o regole o rivolgersi a terzi a costo e spese del Fornitore. Trascorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà risolto previa comunicazione da parte di Cleverttech di volersi valere della presente clausola, fatto salvo il diritto di Cleverttech al risarcimento del danno.

9. Ispezione e Collaudo del Prodotto

- 9.1. I Prodotti potranno essere ispezionati e collaudati da Cleverttech presso la sede del Fornitore prima della consegna. I tempi e le modalità delle attività di ispezione e collaudo saranno indicati nell'Ordine di Acquisto.
- 9.2. Qualora nel corso dell'attività di ispezione e collaudo, Cleverttech dovesse ravvisare difformità e/o malfunzionamenti del Prodotto rispetto a quanto previsto nell'Ordine di Acquisto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi Cleverttech comunicherà per iscritto al Fornitore la lista delle difformità e/o dei malfunzionamenti riscontrati ("Punch List").
- 9.3. Il Fornitore si impegna a porre rimedio alle difformità e/o ai malfunzionamenti riportati nella Punch List a proprie spese entro il termine reciprocamente concordato, invitando Cleverttech a svolgere di nuovo l'ispezione e il collaudo del Prodotto. Qualora il Prodotto non dovesse superare nemmeno la seconda attività di ispezione e collaudo, Cleverttech potrà a suo insindacabile giudizio inviare una nuova Punch List o risolvere il Contratto, comunicando di volersi valere della presente clausola, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.4. Una volta che il Prodotto avrà superato la fase di ispezione e collaudo, il Fornitore potrà procedere alla consegna dello stesso secondo quanto previsto dall'Ordine di Acquisto. Resta impregiudicata la facoltà di Cleverttech di applicare al Fornitore le penali di cui all'art. 5.8. lett. b) per eventuali ritardi maturati dal Fornitore rispetto ai termini di consegna.

10. Compliance

- 10.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che ogni attività svolta a qualsivoglia titolo in relazione ai Prodotti (es. per la produzione e/o lavorazione e/o specificazione) e/o ai Servizi (es. montaggio e/o installazione e/o trasferta) sarà eseguita dal proprio personale dipendente in ottemperanza a tutte le disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili in materia di lavoro, in vigore dalla stipulazione del Contratto fino alla consegna dei Prodotti e/o all'esecuzione dei Servizi.

In particolare, il Fornitore garantisce fin da ora che:

- a) applicherà, nei confronti del proprio personale i trattamenti normativi, economici e contributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente;
 - b) provvederà ad assicurare gli stessi dipendenti contro gli infortuni sul lavoro in conformità alla normativa applicabile in materia;
 - c) realizzerà le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ecologia ed ambiente, prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi lavoro (tra cui, ma non limitatamente, il D. Lgs. 81/2008), nonché di ogni norma rilevante del Paese in cui verrà fornito il Prodotto e/o svolto il Servizio.
- 10.2. Qualora la prestazione sia svolta, anche parzialmente, negli stabilimenti di Cleverttech e/o del Cliente Finale, il Fornitore si atterrà agli obblighi di cui agli articoli 26 e ss del D.Lgs. 81/2008 e, ove previsto dalla normativa vigente, fornirà a Cleverttech e/o al Cliente Finale tutte le informazioni e la documentazione idonee a garantire a Cleverttech il rispetto di detti obblighi, comprese quelle relative a: i) l'idoneità tecnico professionale del Fornitore, ii) i rischi relativi alle attività svolte dal Fornitore e iii) i costi per la sicurezza. Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare e a far osservare ai sensi dell'articolo 1381 del Codice civile ai propri dipendenti nonché

a qualsiasi soggetto terzo a qualsiasi titolo coinvolto dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto - compresi eventuali sub-fornitori autorizzati da Cleverttech ("Sub-fornitori") - le prescrizioni contenute nel documento per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) elaborato da Cleverttech ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 che verrà trasmesso da Cleverttech al Fornitore secondo quanto previsto e/o richiesto dalla normativa vigente ed in generale tutte le norme, le procedure, i regolamenti e le disposizioni disciplinari in vigore presso i locali di Cleverttech in cui verrà svolta la prestazione.

- 10.3. Su richiesta di Cleverttech, il Fornitore dovrà trasmettere a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione attestanti il rispetto delle normative di cui all'art. 10.2.
- 10.4. Il Fornitore garantisce che in alcun modo può ritenersi sussistente un rapporto di lavoro tra Cleverttech e/o il Cliente Finale, da una parte, e il proprio personale dipendente, dall'altra, in particolare nel caso in cui operi presso lo stabilimento di Cleverttech e/o del Cliente Finale né un diritto del proprio personale dipendente a instaurare un rapporto di lavoro con Cleverttech e/o il Cliente Finale.
- 10.5. Il Fornitore terrà Cleverttech manlevata e indenne da ogni pretesa da chiunque avanzata, compresi i dipendenti del Fornitore, in rapporto alle garanzie di cui agli artt. 10.1., 10.2. e 10.4.

11. Garanzia e responsabilità

- 11.1. Il Fornitore garantisce per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla consegna dei Prodotti e/o dall'esecuzione dei Servizi ("Periodo di Garanzia") che tutti i Prodotti e/o i Servizi siano conformi alle caratteristiche, agli standard e alle specifiche richieste nello stesso Ordine di Acquisto e/o che sono stati prodotti a regola d'arte, sono privi di vizi, difetti di progettazione, di lavorazione o relativi ai materiali e/o che sono stati realizzati secondo i modelli e i disegni eventualmente consegnati da Cleverttech; e/o che sono stati realizzati e/o eseguiti con le migliori pratiche di lavoro e/o con le più recenti tecniche e tecnologie conosciute dal Fornitore; infine, che sono idonei allo scopo e agli utilizzi cui sono destinati e che sono dotati di ogni istruzione e avvertenza e che la Documentazione è completa.
- 11.2. Se, durante il Periodo di Garanzia, i Prodotti e/o i Servizi risulteranno difettosi o comunque difformi da quanto previsto dall'art. 11.1, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 comma 1 del Codice civile, Cleverttech potrà denunciare al Fornitore la presenza di vizi e/o difetti dei Prodotti e/o dei Servizi entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta e potrà, a sua esclusiva discrezione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla denuncia del vizio/difetto, fatto salvo il risarcimento del danno:
 - a) chiedere al Fornitore di sostituire e/o riparare le parti difettose o comunque non conformi dei Prodotti nonché richiedere una nuova esecuzione dei Servizi per renderli conformi a quanto previsto;
 - b) previa informazione scritta al Fornitore, intraprendere personalmente tutte le azioni idonee a sanare i difetti e le non conformità dei Prodotti e/o dei Servizi, con addebito al Fornitore di costi e spese, incluse quelle per l'acquisto di materiale e per le ore di lavoro impiegate e con mantenimento della garanzia da parte del Fornitore;
 - c) chiedere al Fornitore una riduzione proporzionale del Prezzo;
 - d) restituire al Fornitore il Prodotto difettoso, con conseguente risoluzione del Contratto e restituzione del Prezzo, senza che nessun'altra somma sia dovuta al Fornitore.
- 11.3. In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 comma 3 del Codice civile, Cleverttech potrà agire giudizialmente per far valere la

garanzia nei confronti del Fornitore entro 36 (trentasei) mesi dalla consegna dei Prodotti e/o dall'erogazione dei Servizi.

- 11.4. La data a partire dalla quale il Fornitore ha diritto di esigere nei confronti di Cleverttech il pagamento del Prezzo, nel caso di difetti e non conformità dei Prodotti e/o Servizi, verrà posticipata alla data in cui i difetti o le non conformità saranno stati corretti. Inoltre, Cleverttech potrà altresì sospendere il pagamento del Prezzo di un altro Prodotto/Servizio relativo ad un Ordine di Acquisto diverso da quello nell'ambito del quale si sono verificati i difetti e le non conformità. Nessun costo ulteriore per la correzione di difetti e non conformità potrà essere addebitato a Cleverttech senza una specifica accettazione scritta del preventivo da parte di Cleverttech.
- 11.5. Il Fornitore garantisce che la Documentazione è congrua ed esaustiva e redatta a regola d'arte per garantire l'utilizzo del Prodotto/Servizio. Qualora la Documentazione non sia esaustiva, il Fornitore si impegna ad integrarla su richiesta di Cleverttech, per il Periodo di Garanzia.
- 11.6. Resta ferma la responsabilità del Fornitore contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti da Cleverttech e/o dal Cliente Finale che dipendano e/o abbiano causa e/o siano conseguenza dell'inadempimento del Fornitore ovvero da vizi, difetti e/o mancanza di qualità e/o non conformità del Prodotto/Servizio e/o dall'utilizzo non conforme alle normative e agli standard dei Sistemi di IA da parte del Fornitore.
- 11.7. Il Fornitore si impegna a tenere indenni e manlevati Cleverttech e/o il Cliente Finale da qualsivoglia pregiudizio dovesse derivare dalla fornitura dei Prodotti, ivi comprese le richieste di risarcimento danni avanzate da terzi a qualunque titolo, nonché le eventuali spese legali sostenute da Cleverttech e/o dal Cliente Finale per difendersi dalle pretese dei terzi.
- 11.8. Il Fornitore garantisce che l'uso di Sistemi di IA non viola alcun diritto di Cleverttech e/o del Cliente finale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e il trattamento di dati personali.

12. Variazioni tecniche ed economiche

- 12.1. Se durante l'esecuzione del Contratto, Cleverttech ritenesse necessario apportare delle variazioni tecniche ai Prodotti e/o ai Servizi, invierà tempestivamente una comunicazione al Fornitore.
- 12.2. Il Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione delle variazioni tecniche da apportare, discuterà con Cleverttech la fattibilità delle stesse, le modalità di realizzazione e/o le eventuali implicazioni rispetto alla realizzazione dei Prodotti e/o all'esecuzione dei Servizi e invierà a Cleverttech un riepilogo delle variazioni tecniche da apportare e il relativo costo, predisponendo un'apposita offerta.
- 12.3. Il Fornitore non avrà diritto a ricevere alcun corrispettivo per le variazioni tecniche apportate ai Prodotti e/o ai Servizi senza previa approvazione da parte di Cleverttech della relativa offerta.
- 12.4. Alla luce delle variazioni tecniche necessarie, le Parti potranno concordare una proroga della data di consegna dei Prodotti e/o di esecuzione dei Servizi.
- 12.5. Qualora le variazioni tecniche richieste dovessero comportare un aumento di oltre il 10% del Prezzo, Cleverttech avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso, il Fornitore avrà diritto a ricevere il rimborso delle spese e dei costi fruttanto sostenuti e debitamente documentati.

13. Ricambi, Assistenza post-vendita e Aggiornamenti

- 13.1. Ove previsto nell'Ordine di Acquisto, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla consegna dei Prodotti, il Fornitore si obbliga rendere disponibili i pezzi di Ricambio dei Prodotti ("Ricambi") e a fornirli a Cleverttech, su richiesta, entro il termine concordato tra le parti. Restano ferme le disposizioni in

materia di garanzia dei Prodotti. Ai Ricambi per quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste nelle Condizioni Generali per i Prodotti (v. artt. 5, 6, 7, 11, 12, 20 e 22).

- 13.2. I Ricambi consegnati e prodotti dal Fornitore avranno lo stesso Periodo di Garanzia delle componenti originali.
- 13.3. Il Fornitore si obbliga a trasmettere a Cleverttech la lista dei Ricambi del Prodotto e i relativi prezzi ("Lista di Ricambi"), nei termini e nelle modalità previste nello stesso Ordine di Acquisto.
- 13.4. Il Fornitore si obbliga a prestare a Cleverttech ogni assistenza anche successiva alla fornitura del Prodotto e/o all'esecuzione dei Servizi ("Assistenza post-vendita") nei termini e nelle modalità che verranno definite nell'Ordine di Acquisto. Nessun corrispettivo sarà dovuto al Fornitore per l'Assistenza post-vendita prestata nel Periodo di Garanzia. Una volta decorso il Periodo di Garanzia, l'Assistenza post-vendita sarà prestata dal Fornitore secondo le modalità, i termini e le tariffe allegate all'Ordine di Acquisto ovvero a un diverso apposito ordine. Cleverttech non sarà obbligata a pagare alcun corrispettivo per l'attività di Assistenza post-vendita eseguita dal Fornitore senza che sia stata previamente approvata la relativa offerta.
- 13.5. Qualora i Prodotti e/o Servizi necessitino di aggiornamenti, gli stessi si intendono inclusi nel Prezzo e il Fornitore avrà l'obbligo di fornirli a Cleverttech per un periodo non inferiore a 2 (due) anni dalla consegna del Prodotto e/o esecuzione del Servizio.

14. Recesso

- 14.1. Cleverttech ha diritto di revocare l'Ordine di Acquisto in ogni momento, senza preavviso e negoziando con il Fornitore il rimborso delle eventuali spese sostenute dal Fornitore in conseguenza della revoca dell'Ordine di Acquisto, da considerarsi a tacitazione di ogni pretesa del Fornitore nei confronti di Cleverttech. La quantificazione di tali spese dovrà essere fatta in buona fede, secondo ragionevolezza e sulla base di documenti giustificativi adeguati.

15. Risoluzione

- 15.1. Cleverttech avrà diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui il Fornitore si sia reso inadempiente a una delle obbligazioni su di esso gravanti e non abbia posto rimedio a tale inadempimento nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere.
- 15.2. Il Contratto si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, previa comunicazione scritta di Cleverttech dell'intenzione di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa, e in particolare, senza addebito di costo alcuno a carico di Cleverttech al ricorrere delle circostanze descritte agli artt. 2.2.; 3.5.; 8.7.; 9.3.; 11.2. lett. d); 12.5.; 16.1.; 20.7.; 28.2.
- 15.3. In caso di risoluzione ai sensi dell'art.15.2 che precede, il Fornitore dovrà restituire eventuali acconti corrisposti da Cleverttech, fatta salva ogni ulteriore richiesta risarcitoria.

16. Divieto di cessione del Contratto

- 16.1. Il Fornitore non può cedere a terzi il Contratto, senza il preventivo consenso scritto di Cleverttech.

17. Sub-appalto

- 17.1. Il Fornitore può demandare a terzi la realizzazione, integrale o parziale dei Prodotti e/o dei Servizi.
- 17.2. Nel caso in cui il Fornitore sub-appalti in tutto o in parte l'attività oggetto del Contratto, il Fornitore si impegna in proprio e per i propri Sub-fornitori ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile al rispetto delle Condizioni Generali di Acquisto e del Contratto e si obbliga a manlevare Cleverttech da ogni pregiudizio che quest'ultima dovesse subire a causa

dell'inadempimento delle Condizioni Generali di Acquisto e del Contratto da parte dei Sub-fornitori.

18. Applicabilità in caso di appalto

- 18.1. Le Condizioni Generali d'Acquisto si applicano anche laddove la prestazione richiesta da Clevertech al Fornitore configuri un contratto d'appalto ex art. 1655 s.s. c.c. anziché un contratto di compravendita ex art. 1470 s.s. c.c..
- 18.2. Nell'ipotesi in cui la prestazione richiesta da Clevertech al Fornitore configuri un contratto d'appalto, fermo restando quanto già precisato all'art. 11.3., in deroga a quanto previsto dall'art. 1667 del Codice civile, Clevertech potrà denunciare al Fornitore la presenza di vizi e/o difetti dei Prodotti e/o dei Servizi entro il Periodo di Garanzia e potrà agire giudizialmente per far valere la garanzia nei confronti del Fornitore entro 36 (trentasei) mesi dalla consegna dei Prodotti e/o dalla realizzazione del Servizio.

19. Customer protection

- 19.1. Nel caso in cui, durante il periodo di esecuzione del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla consegna dei Prodotti e/o esecuzione dei Servizi, il Cliente Finale contatti il Fornitore direttamente e/o tramite un intermediario con riguardo al Prodotto fornito e/o Servizio eseguito, il Fornitore si impegna a dare immediata notizia a Clevertech, che gli indicherà come procedere.
- 19.2. In caso di violazione di quanto previsto all'art. 19.1., Clevertech si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 5.8. lett.b).
- 19.3.

20. Proprietà Intellettuale

- 20.1. Salvo diversamente indicato nell'Ordine d'Acquisto, il Fornitore dichiara e riconosce che, per tutti i Prodotti forniti e Servizi eseguiti su ordine di Clevertech, tutti i diritti di proprietà intellettuale spettano a Clevertech, ivi compresi i diritti sulle eventuali successive modifiche e/o aggiornamenti dei Prodotti e/o dei Servizi.
- 20.2. Nel caso in cui il Fornitore sia titolare di diritti di proprietà intellettuale sui Prodotti o sui Servizi preesistenti al Contratto, lo stesso Fornitore, con l'Ordine di Acquisto, compresa nel Prezzo, concede in licenza a Clevertech quei diritti, in via non esclusiva, con validità in tutto il mondo ed efficacia anche nei confronti del Cliente Finale, nonché con possibilità di sublicenza.
- 20.3. Il know-how, i disegni, i modelli, le specifiche, i segreti, eventuali documenti e/o ogni altro diritto di proprietà intellettuale di titolarità di Clevertech messi a disposizione del Fornitore per la realizzazione dei Prodotti e/o per l'esecuzione dei Servizi sono e rimangono di esclusiva proprietà di Clevertech e si intendono, pertanto, concessi in licenza non esclusiva al Fornitore, il quale si impegna a utilizzarli esclusivamente per realizzare Prodotti e/o eseguire Servizi a favore di Clevertech.
- 20.4. Il Fornitore riconosce e accetta che tutte le invenzioni, il know-how, le tecnologie, le procedure, le tecniche, le formule, i metodi, i miglioramenti, i disegni, il software e/o le opere da esso derivate, i dati tecnici, i nomi commerciali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale derivato, inventato, concepito, creato, scoperto, sviluppato o ideato, nel corso dell'esecuzione del Contratto ("Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale") si intendono sorti in capo a Clevertech e/o comunque trasferiti in proprietà esclusiva a Clevertech, la quale potrà disporre per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o Sub-fornitori possano pretendere alcun compenso ulteriore rispetto al Prezzo a qualsivoglia titolo e/o rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale. Ogni Nuovo

Diritto di Proprietà Intellettuale si intende concesso in licenza non esclusiva al Fornitore ai soli fini del Contratto.

- 20.5. Le Parti si obbligano a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale.
- 20.6. Le Parti non potranno, inoltre, delegare o autorizzare, senza un previo accordo scritto con l'altra parte, nessuno a utilizzare, in tutto o in parte, i diritti di proprietà intellettuale dell'altra parte di cui non sono titolari.
- 20.7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore rispetto a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Clevertech avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

21. Diritti di proprietà intellettuale di terzi

- 21.1. Il Fornitore garantisce che la produzione, la vendita e l'uso dei Prodotti e/o dei Ricambi e/o l'esecuzione dei Servizi non comportano la violazione di brevetti, licenze o altri diritti di proprietà di terzi. Il Fornitore si impegna e si obbliga a manlevare e tenere indenni Clevertech, da ogni e qualsivoglia pretesa e/o azione di terzi per eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. La predetta clausola di manleva comprende anche tutte le spese sostenute da Clevertech, incluse – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – le spese legali per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale.
- 21.2. In presenza di diritti di proprietà intellettuale di terzi sui Prodotti e/o Servizi, il Fornitore si obbliga a far ottenere a Clevertech una licenza non esclusiva per l'utilizzo e la vendita dei Prodotti e/o dei Ricambi e/o dei Servizi, senza pregiudizio alcuno delle responsabilità di cui all'art. 21.1. Ogni onere, corrispettivo, costo e/o spesa relativa all'ottenimento della predetta licenza d'uso sarà a carico del Fornitore.

22. Informazioni riservate

- 22.1. Il Fornitore si impegna a mantenere riservate e confidenziali e quindi a non divulgare in alcun modo le seguenti informazioni ricevute da Clevertech ("Informazioni Riservate") in forma scritta, orale, grafica o elettronica fino a quando non diverranno di pubblico dominio e comunque per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla consegna dei Prodotti e/o dall'esecuzione dei Servizi:
- tutte quelle espressamente definite da Clevertech come riservate o confidenziali;
 - tutte quelle relative ai termini del Contratto, quali, a titolo esemplificativo, termini di pagamento e di consegna, eventuale scontistica, ecc.;
 - tutte quelle relative alla progettazione dei Prodotti, quali, a titolo esemplificativo, disegni tecnici e parametri di funzionamento;
 - tutte quelle relative agli aspetti e ai profili correlati ai dati e/o ai diritti di proprietà intellettuale di Clevertech di cui il Fornitore entri a conoscenza in conseguenza della fornitura dei Prodotti e/o dell'esecuzione dei Servizi;
 - tutte quelle relative all'esecuzione del Servizio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, idee, materiali, documenti, dati tecnici, nonché qualsiasi informazione relativa a know-how, processi, procedure interne e/o adottate da Clevertech nei suoi rapporti con i clienti, dipendenti o fornitori, hardware e software di rete utilizzati da Clevertech, ed ogni altro fatto riguardante ogni attività di Clevertech, in qualsivoglia modo raccolto o trattato dal Fornitore, compreso il collegamento in remoto agli strumenti ed alle reti informatiche di Clevertech;
 - tutte quelle di natura commerciale relative all'attività di Clevertech, quali, a titolo esemplificativo, nominativi di clienti e di altri fornitori;
 - tutte quelle che, per natura e/o rilevanza, debbano considerarsi riservate.

- 22.2. Non rientrano nelle Informazioni Riservate:
- quelle che sono già di pubblico dominio al momento della comunicazione da Cleverttech al Fornitore o diventino di pubblico dominio per fatto non imputabile al Fornitore;
 - quelle che devono essere fornite a terze parti per legge o per ordine dell'Autorità.
- 22.3. Il presente articolo si applica in aggiunta e non sostituisce alcun accordo bilaterale di riservatezza o altro accordo simile che possa essere stipulato tra Cleverttech e il Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto.
- 22.4. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna a mantenere riservate e confidenziali e quindi a non divulgare in alcun modo le Informazioni Riservate per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'intervenuta risoluzione.
- 23. Forza maggiore**
- 23.1. Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi del Fornitore ai sensi dell'Ordine di Acquisto sia impedita da verificarsi di comprovate cause di forza maggiore o eventi fortuiti non imputabili al Fornitore, la consegna dei Prodotti e/o l'esecuzione dei Servizi potrà essere sospesa, previa dichiarazione scritta in apposito verbale, sempre che il Fornitore abbia provveduto ad informare prontamente Cleverttech per iscritto circa l'insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli.
- 23.2. Qualora la durata della sospensione superi 30 (trenta) giorni, Cleverttech potrà recedere dal Contratto, con esclusione di qualsivoglia risarcimento del danno e /o rimborso a qualsiasi titolo a favore del Fornitore.
- 23.3. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente al termine previsto per la consegna dei Prodotti. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di Sub-fornitori.
- 23.4. Si considerano cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) disastri naturali come ad esempio incendi, alluvioni, terremoti, uragani o altri eventi naturali estremi; (b) disordini di natura politico-economico-sociale, guerre, sabotaggio, attacchi terroristici, epidemie/pandemie ovvero la diffusione nazionale o transnazionale di malattie infettive, nonché altri eventi simili imprevedibili e inevitabili; (c) scioperi, serrate e altre situazioni che potrebbero verificarsi in caso di controversie aziendali e industriali; (d) interruzioni nell'approvvigionamento elettrico o nei collegamenti delle telecomunicazioni; (e) misure intraprese dal governo, dalle autorità giudiziarie o da altre autorità, al di là della loro legittimità.
- 24. Autorizzazione all'utilizzo dei Segni Distintivi**
- 24.1. Con la ricezione dell'Ordine di Acquisto, il Fornitore dichiara espressamente di autorizzare, a titolo gratuito, Cleverttech ad utilizzare il proprio logo, marchio o segno distintivo (tutti indistintamente definiti come "**Segno Distintivo**") affinché Cleverttech possa riprodurlo e inserirlo in uno o più dei propri siti web o materiali promozionali, commerciali, pubblicitari, ivi inclusi i social network, al solo scopo di informare il pubblico (c.d. terzo) del proprio portfolio fornitori.
- 24.2. L'autorizzazione di cui all'articolo 24.1 è concessa a Cleverttech a tempo indeterminato, salvo il diritto del Fornitore di revocarla in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
- 24.3. Cleverttech si impegna a utilizzare il Segno Distintivo del Fornitore per le finalità sopra indicate e nel rispetto di qualsivoglia normativa (comunitaria e/o nazionale) applicabile in materia.
- 24.4. È fatto viceversa divieto al Fornitore di riprodurre nel proprio sito web, social accounts, inserti, articoli di giornali, riviste e materiale pubblicitario di qualsiasi tipo, ogni immagine e/o indicazione riferita a Prodotti realizzati e/o Servizi eseguiti per conto di Cleverttech.
- 25. Informativa privacy. Consenso del Fornitore**
- 25.1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione delle obbligazioni di cui all'Ordine di Acquisto assicurano di agire, ciascuna per quanto di propria competenza, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), nonché del n. D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy"). A tale fine, Cleverttech fornisce idonee informazioni sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali attraverso la propria "Informativa sul trattamento dei dati personali" disponibile in versione estesa online sul sito web di Cleverttech al link <https://cleverttech-group.com/assets/pdf/privacy-it.pdf> di cui il Fornitore dichiara sin d'ora di aver preso visione e che provvederà a trasmettere agli interessati coinvolti.
- 25.2. Qualora in esecuzione del Contratto, il Fornitore dovesse raccogliere e trattare dati personali di Clienti finali, le Parti si impegneranno a definire e regolamentare i rispettivi ruoli privacy attraverso appositi accordi di nomina del responsabile del trattamento ("DPA") o accordi di contitolarità ove applicabili.
- 25.3. Le Parti dichiarano altresì che il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR e dal Codice privacy, allo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica delle Parti, ivi compresa la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
- 26. Codice Etico e Linee di condotta**
- 26.1. Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si impegna ad osservare e, pertanto, le norme contenute nel Codice etico e nelle Linee di Condotta trasmesse da Cleverttech, che il Fornitore si impegna a sottoscrivere per conoscenza e accettazione e a restituire a Cleverttech senza indebito ritardo.
- 26.2. Il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente ogni evento che possa essere considerato una violazione del Codice Etico e delle Linee di Condotta. Tale impegno deve intendersi assunto altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., anche in relazione ai lavoratori dipendenti e/o collaboratori che opereranno presso il Fornitore e/o Sub-fornitori.
- 27. Audit**
- 27.1. Durante la vigenza del Contratto o e per i successivi 6 (mesi), previo ragionevole preavviso Cleverttech ha il diritto di condurre, o di far condurre, audit di qualità, tecnici e/o informativi sul Fornitore, al fine di: (i) esaminare i processi, le procedure o i meccanismi di controllo alla base dell'adempimento da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dal Contratto; (ii) monitorare l'uso dei Sistemi di IA da parte del Fornitore, che si obbliga sin d'ora a mettere a disposizione di Cleverttech log di sistema, algoritmi utilizzati, e documentazione relativa alla gestione dei rischi; (iii) verificare la conformità del Fornitore al Codice Etico e alle Linee di Condotta di Cleverttech; (iv) controllare documenti ritenuti utili e/o necessari ai fini dello svolgimento dell'attività di audit, e farne delle copie.
- 27.2. Qualora l'audit dovesse far emergere una qualsiasi mancanza da parte del Fornitore, il Fornitore rimborserà a Cleverttech i costi dell'audit, impregiudicato ogni altro diritto che Cleverttech possa vantare ai sensi del Contratto e delle leggi applicabili.

28. Assicurazione

- 28.1. Su richiesta di Cleverttech, per l'intera durata del Contratto e, salvo diverso accordo scritto, per tutto il Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a mantenere a proprie spese un'assicurazione RC Prodotti, RCO e RCT per un valore assicurato non inferiore al Prezzo o a quanto eventualmente stabilito nell'Ordine di Acquisto, nonché tutte le ulteriori assicurazioni obbligatorie richieste dalle leggi applicabili.
- 28.2. Il Fornitore invierà copia dei contratti assicurativi entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla stipulazione del Contratto. In mancanza dei predetti documenti, Cleverttech si riserva la facoltà di risolvere il predetto Contratto.
- 28.3. La copertura assicurativa non limita in alcun modo la responsabilità del Fornitore per i Prodotti consegnati e/o i Servizi eseguiti a favore di Cleverttech.

29. Legge applicabile e foro competente

- 29.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana ed ogni controversia in qualsiasi modo dipendente o connessa dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia, fermo il diritto per Cleverttech di agire presso il foro del convenuto.

30. Miscellanea

- 30.1. Eventuali tolleranze di Cleverttech ad infrazioni, anche reiterate alle obbligazioni derivanti dalle Condizioni Generali d'Acquisto non potranno mai comportare una qualsiasi decadenza di Cleverttech a far valere i propri diritti sul Fornitore, né inficeranno in alcun modo la validità delle clausole violate o delle altre clausole.
- 30.2. In caso di nullità totale o parziale di una o più clausole delle Condizioni Generali d'Acquisto, esse resteranno valide. Le clausole nulle, purché non abbiano carattere essenziale, saranno sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
- 30.3. In nessun caso le presenti Condizioni Generali d'Acquisto potranno essere interpretate come contratto di lavoro subordinato, di somministrazione, di agenzia e/o di qualsivoglia genere e/o specie rispetto all'oggetto e allo scopo ivi dedotti.
- 30.4. Il Fornitore dovrà inviare tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto all'indirizzo di posta elettronica di Cleverttech dal quale è stato inviato al Fornitore l'Ordine di Acquisto.

Luogo e data: [-]

Firma: [-]

Vengono espressamente accettate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le condizioni di cui agli articoli: 2.2. (Profilazione del Fornitore); 5.8. (Termini di consegna e penali da ritardo); 6. (Prezzo e termini di pagamento); 8.7. (Esecuzione dei Servizi); 9.3. e 9.4. (Ispezione e collaudo del Prodotto); 10.5. (Compliance); 11. (Garanzia e responsabilità); 12.5. (Variazioni tecniche ed economiche); 13.1., 13.4. e 13.5. (Ricambi, Assistenza post-vendita e Aggiornamenti); 14. (Recesso); 15. (Risoluzione); 16.1. (Divieto di cessione del Contratto); 17.2. (Sub-appalto); 18.2. (Applicabilità in caso di appalto); 19. (Customer protection); 20. (Proprietà intellettuale); 21. (Diritti di proprietà intellettuale di terzi); 23.2. (Forza maggiore); 24.2. (Autorizzazione all'utilizzo dei Segni Distintivi); 26.2. (Codice Etico e Linee di Condotta); 27. (Audit); 28.2. e 28.3. (Assicurazione); 29. (Legge applicabile e foro competente).

Luogo e data: [-]

Firma: [-]